



COMUNE DI CRESPADORO

(Provincia di Vicenza)

MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR MILITARE

N°28
Reg. delib.
del 14-04-2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE IN MODALITÀ A DISTANZA.
---------	--

Oggi **quattordici** del mese di **aprile** dell'anno **duemilaventidue** alle ore 18:30, nella sede del Comune di Crespadoro si è riunita la Giunta Comunale.

		Presenti/Assenti
Ferrari Elisa Maria	Sindaco	Assente
Consolaro Manuel	Vice Sindaco	Presente
Mecenero Antonella	Assessore	Presente

2	1
---	---

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Fiorin Federico Maria.

Consolaro Manuel nella sua qualità di Vice Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE IN MODALITÀ A DISTANZA.
---------	--

LA GIUNTA COMUNALE

Visti gli artt. 46, 47 e 48 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, che disciplinano rispettivamente nomina, composizione e competenze della Giunta comunale;

Visto lo Statuto comunale;

Ritenuta la competenza della Giunta in materia di disciplina del proprio funzionamento, in base al principio generale dell'ordinamento secondo il quale ciascun organo, ove non previsto in tutto o in parte in altra fonte di produzione del diritto, disciplina da sé il proprio funzionamento;

Dato atto che la partecipazione dei componenti della Giunta è di norma assicurata attraverso la presenza fisica dei singoli componenti nella sala dell'adunanza a ciò adibita;

Considerato che, per effetto della diffusione della pandemia da COVID-19, con l'art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, è stato disposto che *«al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei Comuni, delle Province e delle Città Metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'art.97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente»*;

Considerato che il 31 marzo 2022 è cessato il dichiarato stato di emergenza;

Ritenuto di disciplinare a regime lo svolgimento delle sedute della Giunta comunale in videoconferenza, laddove tale modalità per circostanze contingenti si riveli necessaria o anche opportuna;

Rilevato che le moderne tecnologie possono consentire lo svolgimento di sedute collegiali in modalità di audioconferenza, videoconferenza e teleconferenza;

Visto il parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato nr. 00571 del 10/03/2020, che nel legittimare lo svolgimento delle proprie sedute in remoto afferma quanto segue:

“(...) Altre disposizioni di legge sono la chiara dimostrazione di un indirizzo legislativo volto a potenziare il ricorso agli strumenti telematici;

- l'art. 3-bis, della legge n. 241 del 1990: “Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati”;

- l'art. 14-ter, comma 1, della legge n. 241 del 1990: “La prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi

dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti”;

- il d.lgs. n. 82 del 2005 e in particolare: l'art. 7, comma 1, laddove si legge che “Chiunque ha diritto di fruire dei servizi erogati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in forma digitale e in modo integrato, tramite gli strumenti telematici messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni e il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis, anche attraverso dispositivi mobili”; l'art. 12, comma 1, ai sensi del quale “Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b)”, e comma 3-bis: “I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di proprietà dei predetti soggetti, personalizzabili, al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza nell'utilizzo.”; l'art. 41, comma 1, che recita “Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Per ciascun procedimento amministrativo di loro competenza, esse forniscono gli opportuni servizi di interoperabilità o integrazione, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 12 e 64-bis.”; l'art. 45, comma 1, secondo cui “I documenti trasmessi da soggetti giuridici ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale”;

Richiamato più complessivamente il capo I, sezione III, del Dlgs 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) inerente l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa anche degli enti locali;

Atteso che, in base al sopra richiamato art. 73, comma 1, del Decreto-legge n. 18/2020, è lecito affermare che:

- la disposizione succitata è la prima ed unica “norma statale” che disciplina specificamente la fattispecie delle sedute di Consiglio e Giunta effettuate in remoto, mediante videoconferenza;
- essa, con la clausola di salvezza espressa “i consigli e le giunte comunali che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza”, consolida con disposizione statale ex post la competenza regolamentare degli enti in materia, ma al contempo e per motivi di coerenza sistematica e perequazione, anche il potere regolamentare ordinario ed a regime sulla stessa fattispecie;
- in particolare, l'enunciato linguistico “i consigli e le giunte comunali che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza” si interpreta nel senso che “i consigli e le giunte che ancora non abbiano (...)”, giacché è contrario a ragionevolezza che la disciplina adottata prima del Decreto Legge la si ritenga, correttamente, legittima, mentre non sia più possibile adottarla a maggior ragione ora che la disposizione di rango statale lo prevede, consolidandola nell'ordinamento;
- consegue da quanto precede che in qualunque momento futuro sia possibile adottare un regolamento e che tale regolamento sia dunque svincolato dalla peculiare conformazione che caratterizza invece la disciplina emergenziale: a) veicolo normativo: atto monocratico invece che regolamento collegiale; b) organo decisorio: Sindaco invece che Giunta; c) termine: la scadenza del periodo emergenziale invece che fino a diversa decisione futura dell'organo competente; d)

modalità: compresenza fisica residuale necessaria di sindaco e segretario invece che dissoluzione definitiva del vincolo della compresenza fisica;

Ritenuto, quindi, che i Comuni possono disciplinare autonomamente la materia anche a regime con apposito regolamento approvato dall'organo collegiale, sulla base della legittimazione ordinaria seppur confermata da una norma di tipo emergenziale, ma senza i limiti o vincoli di dettaglio previsti dalla stessa norma. In specie, in tale caso si potrà prevedere sedute *completamente* in remoto, con tutti i soggetti legittimati a partecipare a distanza;

Dato atto che l'ordinamento giuridico impone che ogni disposizione deve essere interpretata nel senso che essa produca una norma idonea a conseguire gli obiettivi per la quale essa è preordinata, e ciò non sarebbe possibile nel caso di un Comune in cui Sindaco (e suo vice) e Segretario generale (e suo vice) fossero per vari motivi impossibilitati ad assicurare la compresenza conseguendone che una diversa interpretazione ed applicazione della disposizione comporterebbe l'impossibilità materiale di fruire in concreto della facoltà concessa ex lege;

Visto, pertanto, il documento allegato contenente le norme regolamentari di cui sopra (Allegato n. 1);

Considerato che:

- l'essenza del metodo collegiale consiste nella possibilità, per i legittimati, di discutere e votare simultaneamente sulle materie all'ordine del giorno, mentre la compresenza fisica in uno stesso luogo di riunione rappresenta un mero presupposto perché possano darsi discussione e votazione simultanee;
- la detta compresenza fisica, però, è un presupposto non più indispensabile per assicurare il risultato sopra descritto e, più in generale, il pieno rispetto di tutte le forme procedurali stabilite dalla legge per la costituzione, lo svolgimento e la verbalizzazione delle riunioni degli organi collegiali comunali, se si considera il grado di interazione tra persone presenti in luoghi diversi, contigui o distanti, che l'evoluzione tecnologica dei mezzi di collegamento audio/video oggi può consentire;

Ritenuta la liceità di una disposizione che preveda la possibilità che la riunione dell'Organo si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti.

Ritenuto, in particolare, necessario che:

- sia consentito al Presidente, anche a mezzo dei propri uffici, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati del voto;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi accaduti durante la riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; tutti i componenti dell'organo collegiale debbono avere accesso a strumenti di telecomunicazione che consentano la partecipazione a distanza.

Ritenuto che l'introduzione di disposizioni che prevedano e regolino le sedute in remoto, che richiamino al rispetto dei principi sopra ricordati e che ne descrivano le modalità di attuazione, è necessaria al fine di fornire in via preventiva adeguata informazione agli Assessori circa le

modalità di tenuta delle riunioni e di intervento alle medesime, nonché al fine di regolare il comportamento dei ruoli e delle figure di supporto previste dalla legge o chiamate a questo scopo dal Sindaco;

Visto l'art. 48 del D.lgs. 267/2000, recante la competenza cosiddetta residuale (anche in materia regolamentare di organizzazione) della Giunta comunale e, comunque, nel caso di specie, in virtù della riserva di regolamento posta in capo a ciascun organo per la disciplina del funzionamento di sé medesimo;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli legalmente resi,

DELIBERA

- 1) di approvare il Regolamento di funzionamento della Giunta comunale in modalità a distanza, allegato alla presente quale parte integrante (**Allegato n. 1**);
- 2) di demandare alla Segreteria generale del Comune l'attuazione amministrativa della presente deliberazione;
- 3) di demandare al Servizio informatica l'attuazione tecnologica della presente, verificando, fornendo e attestando l'idoneità delle strumentazioni telematiche da usare, nel rispetto dei requisiti minimi previsti del documento allegato;
- 4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata e successiva votazione unanime favorevole, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000 stante urgenza di poter procedere quanto prima all'attivazione delle procedure di cui trattasi.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE IN MODALITÀ A DISTANZA.
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Vice Sindaco
Consolaro Manuel

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario Comunale
Fiorin Federico Maria

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI CRESPADORO

(Provincia di Vicenza)

MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR MILITARE

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE IN MODALITÀ A DISTANZA.

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE
DELL'AREA
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 07-04-2022

Il Responsabile dell'Area
Tibaldo Bruno

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI CRESPADORO

(Provincia di Vicenza)

MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR MILITARE

Allegato di pubblicazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 28 del 14-04-2022

**Oggetto: REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE IN
MODALITÀ A DISTANZA.**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 168.

Comune di Crespadoro li 15-04-2022

L' INCARICATO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa